



**DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”.**

Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni

Art. 4
(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole "Per gli stessi clienti vulnerabili" sono sostituite dalle seguenti "Per i soli clienti domestici"

2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di

metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

L'articolo 4 del dl 69/2013 ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 interviene sulle gare d'ambito per l'affidamento della servizio di distribuzione del gas naturale.

Il comma 2 prevede che i termini di attivazione delle procedure amministrative per la scelta della Stazione Appaltante e quelli per l'indizione delle gare uniche d'ambito, previsti dal dm 226/2011, sono da considerarsi perentori, pertanto scaduti gli stessi, la Regione con competenza sull'ambito, nomina un commissario ad acta che avvia la procedura di gara. Tale norma era già prevista dal dl 164/2000 e dallo stesso dm 226/2011, non si comprende per quale motivo viene riproposta in termini drastici assieme alla perentorietà dei termini, considerando che si è nella fase di start-up della nuova e complessa regolazione e che, tra l'altro mancano ancora alcuni criteri (tariffari e di definizione degli interventi di efficienza energetica aggiuntivi, per esempio) che non rendono possibile una quantificazione puntuale dei parametri di gara, così come previsti nei documenti tipo, e per i quali sarà necessario attendere decisioni degli organi competenti prima di poter pubblicare i bandi.

Il comma 3 proroga di quattro mesi, le date limite di cui all'articolo 3 del dm 226/2011, del primo e del secondo raggruppamento di Ambiti, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013. È poi previsto uno spostamento dei termini di nomina della stazione appaltante comunque non anteriore al 1 gennaio 2014. Il comma dispone poi che negli ambiti di cui all'allegato 1 del dm 226/2011, dove non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni dell'ATEM che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dello stesso (in base ai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico). La perentorietà dei termini e la proroga dei soli primi due gruppi determinerebbe una quasi sicura sovrapposizione di molte gare, non consentendo la partecipazione di molti operatori.

Il comma 4 prevede che, trascorsi 4 mesi dalla scadenza dei termini del succitato comma 2, come innovati, senza che la Regione abbia nominato il commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, nomina un commissario ad acta per dare avvio alla gara.

Il comma 5 dispone poi una sanzione per gli Enti locali che non abbiano rispettato le scadenze richiamate previste dall'articolo 3 del dm 226/2011 - assolutamente sconcertante alla luce del complesso sistema regolatorio - ridimensionando i corrispettivi in favore dei Comuni. La norma stabilisce che, per le amministrazioni inadempienti, il 20% del corrispettivo comunale di cui all'articolo 8 c. 4 del dm 226/2011 (il già esiguo 5% massimo della remunerazione del capitale di località) derivante dalla gara, sia versato alla Cassa conguaglio e destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ancora una volta rimandando ad un provvedimento successivo norme e criteri).

Il comma 6 dispone infine che il Ministero dello sviluppo economico possa emanare linee guida (già elaborate dallo stesso MiSE) su criteri e modalità operative per la valutazione del rimborso al gestore uscente, declinando quanto previsto all'articolo 5 del richiamato dm 226/2011.

Il comma 7 dell'art. 4 stabilisce che il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi (art.32 D. Lgs 32/1998) è finalizzato anche all'erogazione di contributi per sostenere lo sviluppo di impianti di distribuzione di metano ed energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di questo tipo. Si tratta di una misura a sostegno della mobilità sostenibile, contribuendo agli sforzi di miglioramento della qualità dell'aria nelle città e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore trasporti.

Art. 5

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro".

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di congruaggio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in congruaggio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano feline le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

L'articolo 5 introduce misure con impatto sul livello della bolletta elettrica.

La prima è apportata **dal comma 1**, in base al quale l'addizionale IRES (anche nota come Robin Tax) di 6,5 punti percentuali a partire dal gennaio 2014 verrà applicata anche su società di medio-piccole dimensioni, vale a dire con ricavi sopra i 3 milioni e reddito imponibile superiore a 300 mila euro. L'estensione dell'imposta ad un maggior numero di aziende – inclusi molti impianti alimentati da FER –, quindi, comporterà un gettito addizionale con il quale sarà possibile ridurre la componente A2 della bolletta elettrica, con risparmi per famiglie ed imprese.

Anche la misura introdotta dal **comma 3** comporta un alleggerimento della bolletta elettrica. Con l'abrogazione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in base alla quale sarà possibile evitare un aumento degli incentivi agli impianti che generano elettricità da "biocombustibili sostenibili". Non ci sarà, infatti, la correzione al rialzo prevista dalla Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 (Art 1 comma 364), che avrebbe consentito, a patto di ridurre la produzione, di avere incentivi maggiorati a tutti gli impianti esistenti da "bioliquidi sostenibili".

Nella stessa direzione si muove, in parte, anche la misura rinvenibile nel comma 5 che introduce l'adeguamento del metodo di calcolo del costo del combustibile evitato, vale a dire del livello degli incentivi concessi agli impianti CIP6, ad eccezione di quelli che si trovano nei primi 8 anni della convenzione CIP-6, cioè per quegli impianti che non hanno ancora recuperato il costo iniziale di investimento. Per tale tipologia di impianti, quindi, tale misura comporta un impatto sulla bolletta elettrica nella direzione opposta rispetto a quello generato dagli altri interventi.

Art. 10

(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 2 è soppresso;
- b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato".

Il comma 1 del decreto in esame prevede la liberalizzazione dell'accesso ad Internet.

La norma sancisce infatti la non obbligatorietà della procedura di autenticazione, agevolando l'utilizzazione delle reti wi-fi libere. Resta fermo l'obbligo del gestore di

garantire la tracciabilità del collegamento, sostituendo l'identificazione personale dell'utilizzatore della connessione internet con un sistema di registrazione degli indirizzi Mac address, anche detto indirizzo fisico, indirizzo ethernet o indirizzo LAN (un identificativo univoco per un particolare dispositivo di rete a livello di rete locale)

Il comma 2 prevede che la registrazione, in quanto non associata all'identità dell'utilizzatore, non comporta trattamento di dati personali e non è quindi riconducibile agli adempimenti giuridici all'uopo previsti.

Nel caso in cui l'offerta di accesso ad internet non costituisca l'attività prevalente del fornitore del servizio, come nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, non si applicano le disposizioni del Codice delle Comunicazioni in tema di autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica né quelle relative alla licenza necessaria ai pubblici esercizi o circoli privati che intendano rendere disponibili postazioni utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche prevista dal DL 144/2005 recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale."

Al comma 3 vengono abrogate le disposizioni in contrasto con le novità introdotte, contenute nel D.lgs. 198/2010 di recepimento della Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Art. 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

"2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da "del Ministro dell'economia e delle finanze" sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da "altresì, fatte salve" sino a "istituzioni scolastiche";

c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.";

d) all'articolo 21, comma 4, sono sopresse le parole da "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" sino a "con il Ministro dell'economia e delle finanze";

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.".

Al comma 1 viene modificato il riferimento normativo relativo all'istituzione dell'Agenda Digitale Italiana, la cui Governance viene affidata ad una Cabina di Regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composta dai Ministri dello Sviluppo Economico, della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per la coesione territoriale, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della Salute e dell'Economia e Finanze, oltre a un Presidente di Regione e un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata.

Rispetto alla versione originaria del testo, oltre alla Presidenza assegnata al Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, viene sancita già in sede di norma primaria, la presenza di due rappresentanti della Conferenza Unificata, ed in particolare di un Presidente di regione e un Sindaco. La rosa di Ministeri partecipanti viene integrata da quello della Salute e da quelli competenti in caso di trattazione di materie specifiche.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (22 settembre 2013), la cabina di regia presenta al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale, che predispone avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle Amministrazioni in essa stessa rappresentate.

Nell'ambito della Cabina di Regia, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito un Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale organismo consultivo è costituito da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università.

Le disposizioni suddette non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Con il comma 2 il compito di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia Digitale nonché di nomina del Direttore e di approvazione dello Statuto dell'Agenzia stessa, vengono posti in capo esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, di conseguenza vengono modificati tutti i provvedimenti normativi che riferivano diversamente.

Inoltre:

- *viene eliminato il riferimento all'esclusione delle funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche dalle attività svolte dall'Agenzia;*
- *viene eliminato il vincolo temporale per la nomina del Direttore dell'Agenzia;*
- *nel DPCM relativo alla determinazione della dotazione organica dell'Agenzia che passa al limite massimo di 130 unità rispetto alle precedenti 150, viene lasciato il concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Rimane invariato il vincolo temporale fissato a 45 giorni dalla nomina del Direttore dell'Agenzia per l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro da lui delegato.*

Art. 14

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: " 3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato."

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 del provvedimento aggiunge un comma alla disposizione dell'art. 10 del D.L. 13/05/2011 n.70 convertito dalla legge 12/07/2011 n.106 in merito ai servizi al cittadino. Con esso viene riconosciuta al cittadino la facoltà di richiedere, contestualmente all'emissione del documento unificato, quale risultato dell'integrazione su di un unico supporto della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria, , la casella di posta elettronica certificata, cosiddetta CEC-PAC, già prevista dalla norma richiamata, da eleggere a proprio domicilio digitale per le comunicazioni con la pubblica amministrazione.

Le modalità di rilascio del domicilio digitale sono determinate dallo stesso decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle finanze, per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per l'innovazione tecnologica e, per i profili sanitari, col Ministero della Salute, che disciplina le modalità tecniche di produzione, distribuzione gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, previsto dal comma 3 del medesimo D.L. 70/2011.

Il suddetto Decreto viene emanato entro 6 mesi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che disciplina l'unificazione sul medesimo supporto di Carta d'Identità Elettronica e Tessera sanitaria, previsto dal D.L. 70/2011

Il comma 2 *precisa che la disposizione suddetta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 15

Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile".

Il comma 1 *modifica la composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività, prevista dall'art. 80 del CAD, affidandone la Presidenza al Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, ovvero, su sua delega, al Direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale.*

La modifica introdotta fissa, inoltre, a tre anni, rinnovabili, la durata della carica di Presidente o membro della Commissione.

Art. 16

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici".

Il comma 1, *ai sensi dell'articolo richiamato, stabilisce che l'Agenzia per l'Italia Digitale, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione per razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni.*

L'Agenzia elabora altresì le linee guida finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità e ad un innalzamento del livello di efficienza nell'erogazione dei servizi.

L'articolo in esame aggiunge un comma alla norma sancendo ulteriori caratteristiche minime in termini di requisiti di sicurezza, capacità elaborativa e risparmio energetico dei CED che il suddetto Piano triennale dovrà indicare, includendo la possibilità di avvalersi di CED di imprese pubbliche e private, nel rispetto della norma sui contratti pubblici, dando una ulteriore spinta al processo di razionalizzazione e riduzione degli stessi.

Art. 18
(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1.

Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Canello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al "Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun

obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 "Strade dei Parchi", a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012 - 2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119.

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a

500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milione per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

*Al **comma 1** è previsto che il Ministero delle Infrastrutture istituisce un Fondo per un totale di 2.069 milioni di euro, distribuiti nel modo seguente: per il 2013 – 335 milioni; per il 2014 – 405 milioni; per il 2015 – 652 milioni; per il 2016 - 535 milioni; per il 2017 – 142 milioni.*

*Al **comma 2** viene stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti procederà, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, a stabilire le priorità di interventi da realizzare e finanziare con l'utilizzo del fondo istituito al comma precedente. Gli interventi interessati da tali finanziamenti vengono menzionati nel comma sia per macro settori:*

- *Potenziamento dei nodi;*
- *Standard di interoperabilità dei corridoi europei;*

- Miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;
 - Superamento criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e galleria;
- sia per ambiti di intervento più specifici;
- Collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle D'Aosta;
 - L'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta;
 - Gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano

Al **comma 3** è stabilito che con delibera CIPE potranno essere finanziati, sempre utilizzando il Fondo di cui al comma 1 e nei limiti della disponibilità annuale, le seguenti opere pubbliche:

- Asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
- tratta Colosseo- Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma;
- linea M4 della metropolitana di Milano;
- collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza

Inoltre sono previsti altri interventi, sempre con il fondo di cui al comma 1, qualora non siano utilizzabili altri finanziamenti che riguardano le seguenti opere pubbliche:

- linea 1 della metropolitana di Napoli;
- Asse autostradale Ragusa – Catania
- Tratta Cancellò – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli- Bari;

Al **comma 4** viene fatta una precisazione in merito all'opera pubblica "Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone" che è stata già messa a gara a seguito di risorse assegnate dalla Delibera CIPE n. 88/2010. L'opera può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali.

Al **comma 5** si fa riferimento all'intervento relativo alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A 25 "Strade dei Parchi". In base ad una verbale d'Intesa fra ANAS spa e strade Parchi spa risalente al 16 dicembre 2010 viene destinato alla società concessionaria la somma complessiva di Euro 90,7 milioni di euro di cui:

- 82,2 milioni per l'anno 2013;
- 8,5 milioni per l'anno 2014

Sul totale 34, 2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato, 56,5 milioni di euro come anticipazione che dovrà essere restituita dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma entro il 31 dicembre 2015.

Con il **comma 6** stabilisce che il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della Metropolitana di Roma dovrà essere sottoposto al CIPE entro il 30 ottobre 2013 e finanziato con il Fondi di cui all'art 1 purchè la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia funzionante il 15 ottobre 2013.

Con il **comma 7** viene autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria per un importo pari a 300 milioni di euro, immediatamente utilizzabili, del contratto di programma – parte investimenti 2012 – 2016, sottoscritto con RFI.

Al comma 8 al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, per un piano di edilizia scolastica, predisposto su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, università e ricerca e ministero delle infrastrutture.

Osservazioni: Si tratta di risorse annuali rese disponibili dall'INAIL, a partire dal 2014, che possono rappresentare una base minima di partenza per poter programmare interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma si tratta di importi esigui e di previsioni temporali non immediate!! Soprattutto se si prende a riferimento la cifra stimata dalla protezione civile, di 13 miliardi di euro, necessaria per il fabbisogno finanziario

complessivo per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, con particolare riguardo agli edifici ricadenti nelle zone a rischio sismico, che scende ad 8 miliardi di euro, se si tiene conto degli interventi effettuati negli anni da parte degli enti locali.

Il piano di edilizia scolastica (quello previsto dall'art. 53 della legge 35/12 non è ancora stato emanato) viene proposto dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture, mentre non si fa alcun accenno alla preventiva concertazione ed intesa con Regioni, Comuni e Province.

Ovviamente un piano di edilizia scolastica necessita di una anagrafe realmente aggiornata e i cui dati siano fruibili; strumento conoscitivo fondamentale ai fini di una programmazione mirata degli interventi.

Ancora una volta sembra di assistere ad una moltiplicazione dei centri decisionali con la conseguenza di rendere meno efficace l'utilizzo delle risorse per quanto limitate. Non sembra infatti esserci alcun accenno all'istituzione del fondo unico per l'edilizia scolastica che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 doveva essere istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel quale sarebbero dovute confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

Il comma 9 stabilisce che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono accedere ai finanziamenti previsti dal Programma "6000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Il Programma prevede 100 milioni di euro a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 dello stesso articolo 18. Una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e trasporti (dipartimento per le Infrastrutture gli affari regionali e il personale) e l'ANCI da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, disciplina i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse.

Per il tramite dell'ANCI, i comuni presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione della convenzione, le richieste di contributo finanziario. Il contributo richiesto per ogni singolo progetto (un solo progetto per comune) non può essere inferiore a 500.000 euro e superiore a 1.000.000 di euro. Il costo di ogni singolo intervento può superare il contributo richiesto solo in caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal decreto del presidente della repubblica n. 207/2010.

Il programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 10 stabilisce che viene approvato con decreto del Ministero Infrastrutture e dei trasporti il Programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS spa. Un'apposita convenzione disciplinerà i rapporti tra il MIT e l'ANAS spa al fine di monitorare l'attuazione del Programma nei tempi previsti.

Il comma 11 disciplina la revoca del finanziamento assegnato, stabilendo che in caso di revoca le risorse confluiranno nel "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" istituito dall'art. 32 comma 1 del DL n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011.

Il comma 12 statuisce che le risorse assegnate a valere sul fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

*Il **comma 13** stabilisce che per sostenere gli oneri che derivano dall'attuazione del comma 1 si provvederà nel modo seguente:*

- riduzione di 235 milioni per il 2013 dal Fondo per lo sviluppo e la coesione destinato all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società stretto di Messina spa di cui all'art. 1 comma 213 della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012);

- riduzione di 50 milioni di euro per il 2013; 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; 142 milioni di euro per il 2016 dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 comma 1 (copertura finanziaria) degli oneri di attuazione derivanti dalla Legge n. 7/2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

- riduzione di 96 milioni di euro per il 2014; 258 milioni di euro per il 2015; 143 milioni di euro per il 2016; 142 milioni di euro per il 2017 dagli stanziamenti previsti dall'art. 1 comma 208 della legge di stabilità del 2013 (legge n. 228/2012) per il finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione;

- riduzione di 50 milioni di euro per il 2013; 189 milioni di euro per l'anno 2014; 274 milioni per l'anno 2015; 250 milioni per l'anno 2016 dalle risorse assegnate dal CIPE a favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo Infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 32 comma 1 DL 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011;

*Il **comma 14** statuisce che il MEF è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio a seguito della ripartizione del fondo di cui al comma 1.*

Art.19

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.",

2) al comma 8, le parole: "o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano", sono sostituite dalle seguenti: "o che

comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario";

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.";

b) all'articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori

economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti."

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.";

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

"21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater .";

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.";

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata

entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183".

c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario".

d) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato."

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.";

b) il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni di cui al comma 1".

*Con questo articolo al **comma 1 lettera a)** vengono apportare alcune modifiche all'art. 143 del codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163/2006 e s.m.i) riguardante l'istituto della concessione di costruzione e gestione. Il comma 5 dell'art 143 viene integrato con una disposizione che stabilisce che l'amministrazione concedente prima della consegna dei*

lavori deve disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni ecc dichiarando la legittimità, l'efficacia e la validità. Inoltre viene modificato il comma 8 dell'art. 143 in relazione alla revisione del piano economico finanziario. Viene inserito un nuovo comma, 8bis, con cui viene stabilito che la convenzione deve contenere una serie di indicazioni di dettaglio in particolare per quanto riguarda l'equilibrio economico-finanziario che un'operazione di partenariato pubblico privato deve contemperare.

Al comma 1 lettera b) vengono apportate modifiche all'art. 144 del codice dei contratti pubblici. Viene integrato il comma 3bis nel senso che viene introdotta la possibilità, per le concessioni con procedura ristretta, che l'amministrazione aggiudicatrice può indire una consultazione preliminare, invitando gli operatori economici interessati, per verificare che non vi siano criticità nel progetto posto a base di gara, dal punto di vista della finanziabilità, con la possibilità per l'amministrazione di provvedere ad adeguare gli atti di gara.

Viene inserito il comma 3ter introducendo la possibilità di una previsione nel bando consistente in un 'offerta corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione.

Viene inserito il comma 3quater con il quale l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione dovrà stabilire la risoluzione del rapporto qualora non venga sottoscritto il contratto di finanziamento. In tal caso il concessionario non avrà diritto al rimborso spese sostenute, compresa la progettazione definitiva. Viene fatta salva la possibilità per il concessionario di trovare la liquidità che occorre per la realizzazione dell'investimento. Il bando può poi prevedere che in caso di finanziamento parziale del progetto, il contratto di concessione è valido solo per la parte che regola la realizzazione e gestione dello stralcio funzionale.

Al comma 1 lettera c) è prevista una modifica dell'art. 153 del codice dei contratti pubblici sulla finanza di progetto. Viene infatti aggiunto un comma 21bis con il quale si stabilisce che per assicurare livelli di bancabilità si applicano le disposizioni menzionate sopra di cui all'art. 144 commi 3bis, 3ter, 3quater.

Al comma 1 lettera d) è aggiunto un comma 4bis all'art. 174 del codice dei contratti pubblici che riguarda sempre la questione di assicurare adeguati livelli di bancabilità per cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 144 commi 3bis, 3ter, 3quater.

Al comma 1 lettera e) è aggiunto un comma 5bis all'articolo 175 che riporta gli stessi concetti espressi nei due punti precedenti.

Al comma 2 viene prevista un'eccezione circa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 lettere b) c) d) ed e) ovvero l'esclusione alle procedure di finanza di progetto di cui agli artt. 153 e 175 del codice dei contratti pubblici con bando pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Il comma 3 apporta delle modifiche all'art. 33 del DL n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 sulle disposizioni per incentivare la realizzazione delle nuove infrastrutture. Alla lettera a) Viene abbassato il limite delle nuove opere infrastrutturali da 500 milioni di euro a 200 milioni di euro di rilevanza strategica mediante l'utilizzo di contratti di partenariato pubblico privato. La progettazione definitiva deve essere approvata non più entro il 31 dicembre 2015 ma entro il 31 dicembre 2016 senza contributi pubblici a fondo perduto e senza la sostenibilità del piano economico-finanziario. In questo caso è riconosciuto al soggetto titolare del contratti di ppp, incluse le società di progetto, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate riguardo alla costruzione e gestione dell'opera.

Alla lettera b) del comma 3 viene apportata una modifica che riguarda gli adempimenti del CIPE. Quest'ultimo individua, previo il parere dei NARS, l'elenco delle opere che conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario fondamentale per consentirne il finanziamento.

Alla lettera c) del comma 3 vi è una modifica al comma 2ter sempre dell'art. 33, in linea e in conformità con la modifica fatta al comma 1. Si parla infatti di opere infrastrutturali di rilevanza strategica di importo superiore a 200 milioni di euro e non più di 500 milioni di

euro (com'era nella precedente versione) da realizzarsi mediante l'utilizzo di contratti di ppp con una progettazione definitiva approvata entro il 31 dicembre 2016. Nel caso in cui venga accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario, viene riconosciuta al soggetto titolare dei contratti di ppp, incluse le società di progetto, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Alla lettera d) del comma 3 viene apportata un' integrazione al comma 2 quater sempre dell'art 33 stabilendo che le misure adottate nell'articolo sono alternative a quelle previste dall'art. 18 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) sul finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione.

Il comma 4 contiene modifiche all'art. 18 della legge n. 183/2011 menzionata al punto precedente e l'abrogazione del comma 3 che subordinava l'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 all'emanazione del Decreto del MEF.

Il comma 5 modifica l'art. 1 comma 4 intitolato integrazioni della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto-project bond del DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/201 per quanto riguarda l'ambito di applicazione.

Art. 20 **(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)**

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo

La norma individua un periodo di 60 giorni, dall'emanazione del presente decreto legge, per effettuare, congiuntamente ai soggetti beneficiari, una ricognizione dal parte del Ministero delle Infrastrutture e trasporti dello stato di attuazione degli interventi del 1° e

2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – cofinanziati con la Legge 488/1999.

Qualora risultassero interventi non ancora avviati, per i quali erano stati determinati impegni di spesa, questi ultimi sono revocati con decreti (di natura non regolamentare) emanati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze. Detti importi saranno destinati alla realizzazione, in cofinanziamento, di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano nazionale sicurezza stradale ed all'implementazione e miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.

Il programma da cofinanziare sarà definito su proposte formulate dalle Regioni ed i criteri di selezione dovranno prioritariamente tenere conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro rapida cantierabilità.

Art. 22

(Misure per l'aumento della produttività nei porti)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nei siti oggetto di interventi" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e" sono soppresse;

c) al comma 2, lettera c), le parole "con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6" sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo".

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in

misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: "nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti" sono aggiunte le seguenti: "e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali" e le parole: "di 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro annui".

*Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della Legislazione portuale:*

a) Il nuovo comma 1 prevede che il decreto di approvazione (definitivo) del progetto di dragaggio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro 30 giorni dalla trasmissione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale.

*b) al **comma 6** si dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti adottati con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati.*

Il comma 2 consente alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime.

L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della facoltà di ridurre la tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede modifiche all'articolo 18-bis¹ comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. La nuova norma dispone che il fondo previsto per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti si estenda anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali

Inoltre il fondo di cui sopra è alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro annui.

¹ Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti

Art. 23
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e dei turismo nautico)

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta giorni," e le parole "sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui"

sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".

Con più di 7000 km di costa, la penisola italiana conta oltre 500 porti tra turistici e commerciali che dispongono di circa 150.000 posti barca.

Al fine di rilanciare il settore del turismo nautico e quello della nautica da diporto in senso lato, soggetto negli ultimi anni ad una fortissima contrazione con la perdita di oltre 180.000 posti di lavoro, vengono introdotte due distinte misure, una di carattere fiscale ed una tariffaria.

Al comma 1 si interviene sulla normativa per il noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto, eliminando la soglia minima dei 30.000 euro annui di proventi derivanti da attività di noleggio per poter essere assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20% e sostituendola con un limite temporale di 40 giorni annui su 365. Tale limite sarà sufficiente per configurare l'attività di noleggio come occasionale e non come professionale.

Al comma 2 si dispone la soppressione della tassa di possesso per le imbarcazioni da diporto di modeste dimensioni (fino a 14 metri), per quelle di dimensioni intermedie, fino a 20 metri, si dispone il dimezzamento dell'importo, mentre rimane inalterato l'importo della tassa di possesso per le unità maggiori (dai 20 metri in su).

Art. 26
(Proroghe in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

"418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013."

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

c) al comma 20-bis le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Il comma 1 modifica l'art. 1 comma 418 della legge n. 228/2012 stabilendo, con la nuova disposizione, che i dati previsti dall'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (Anticorruzione) relativi all'anno 2012 sono pubblicati insieme a quello riguardanti l'anno 2013.

Il comma 2 modifica l'articolo 253 (norme transitorie) del codice dei contratti (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) nei commi modificati: 9bis; 15bis; 20bis viene posticipato il termine di riferimento dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015.

Art.28

(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti)

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini

per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

La norma in esame costituisce una significativa leva per il rispetto dei termini procedurali e riguarda i ritardi sulle istanze presentate relativamente all'attività di impresa per i quali è prevista la conclusione mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Sono escluse dalla sua applicazione le ipotesi di silenzio qualificato (assenso o rigetto). Occorre però, a nostro avviso, una migliore formulazione che introduca una chiara distinzione fra responsabile SUAP e responsabili degli endoprocedimenti, onde evitare che possa sempre e solo essere aggredito il primo.

Art. 29 **(Data unica di efficacia degli obblighi)**

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e

produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.".

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

Norma già utilizzata in altri ordinamenti giuridici europei per combattere il fenomeno della moltiplicazione e frammentazione normativa.

Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma," sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.";

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento

espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: «Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di

tre armi. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La norma introdotta riprende gli esiti del lavoro congiunto effettuato nel tavolo delle semplificazioni coordinato dal Ministero delle Funzioni pubbliche e per la semplificazione. È chiaro che le nuove disposizioni procedurali in materia di SCIA e CIL contenute nel decreto legge non si applicano assolutamente all'edilizia produttiva, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 comma 3 del D.P.R. 380/2001. Quindi, quando c'è una CIL/SCIA a cui si accompagnano altri atti di assenso, la medesima CIL/SCIA va trattata come endoprocedimento all'interno del procedimento unico autorizzatorio ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160.

Permangono forti perplessità su certezza dei tempi, indeterminatezza della procedura e della durata del titolo abilitativo, etc. etc. etc.

Al comma 1 vengono apportate una serie di modifiche puntuali al T.U. dell'Edilizia (DPR n. 380/2001).

Alla lettera a) viene modificato l'art. 3 (definizione degli interventi edilizi) comma 1 lett. b) del TU edilizia citato che riguarda la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" ricomprendendo anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, come riportato nella vecchia formulazione, ma eliminando la parola "sagoma" e

pertanto intendendo escludere l'ipotesi di una variazione delle sagoma rispetto a quello preesistente.

Viene poi fatta una precisazione in relazione ad immobili sottoposti a vincoli in base al d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggistici) ovvero che per gli interventi di demolizione e ricostruzione e per quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti si può parlare di interventi di ristrutturazione edilizia solo nel caso in cui venga rispettata la stessa sagoma dell'edificio preesistente.

Alla lettera b) viene modificato l'art. 6 (Attività edilizia libera) comma 4 primo periodo del TU edilizia nel senso che solo ed esclusivamente per due tipologie di interventi ovvero:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

L'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio di attività, trasmette al Comune alcune informazioni relativa all'impresa alla quale intende affidare i lavori e la relazione tecnica a firma del tecnico abilitato, il quale fa un'asseverazione della conformità dei lavori agli strumenti urbanistici ed alle norme vigenti. Solo per queste ipotesi la modifica normativa esclude la dichiarazione preliminare, da parte del tecnico abilitato, di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

Alla lettera c) viene modificato l'art. 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) comma 1 lett. c) del TU edilizia. Viene soppressa la parola "sagoma". Inoltre la modifica consiste in un'estensione delle ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la necessità del permesso di costruire. Viene pertanto aggiunta la fattispecie di: interventi che implicano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs n. 42 del 2004 e s.m.i.

Alla lettera d) viene modificato l'art. 20 (procedimento per il rilascio del permesso di costruire) ai commi 8,9 e 10. **Il comma 8** rimane sostanzialmente simile alla vecchia formulazione attinente alla formazione del silenzio-assenso nel caso in cui il dirigente o responsabile dell'ufficio non abbia apposto motivato diniego sulla domanda di permesso di costruire decorso, inutilmente, un certo lasso di tempo, tranne i casi di vincoli paesaggistici, ambientali o culturali. La modifica si rende necessaria a causa dell'abrogazione del comma 10.

Il comma 9 viene abrogato nella vecchia formulazione che disciplinava il silenzio rifiuto sulla domanda di permesso di costruire nell'ipotesi di immobile sottoposto a vincolo la cui tutela compete al comune. La nuova formulazione disciplina in maniera differente il procedimento relativo a questa fattispecie, prevedendo solo come "eventualità" l'acquisizione in conferenza di servizi del diniego dell'atto di assenso.

Il comma 10 viene abrogato e con esso anche la previsione della conferenza di servizi per l'acquisizione dell'atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale, nel caso in cui si tratta di immobili oggetto di intervento sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete al comune.

Alla lettera e) viene modificato l'art. 22 (interventi subordinati a denuncia di inizio attività) comma 2 del TU edilizia che riguarda le ulteriori ipotesi di realizzazione mediante denuncia di inizio attività e tra queste vengono incluse le varianti a permessi di costruire che tra le altre cose non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Alla lettera f) viene integrato l'art. 23 (disciplina della denuncia di inizio attività) con un art. 23bis (autorizzazione preliminare alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) del TU edilizia.

Con tale nuova disposizione di legge si tenta di ottimizzare i tempi per la realizzazione dell'intervento edilizio e rendere più efficiente il procedimento, in caso di applicazione della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, attraverso un'acquisizione di atti più agevole in capo allo sportello unico.

Alla lettera g) viene integrato l'art. 24 (certificato di agibilità) con i commi 4bis e 4ter che consentono sostanzialmente di richiedere il certificato di agibilità per ulteriori interventi rispetto a quelli consentiti dall'art. 24.

Alla lettera h) viene integrato l'art. 25 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) con i commi 5bis e 5ter. Il comma 5bis disciplina l'ipotesi in cui l'interessato non proponga la domanda di rilascio del certificato di agibilità allo sportello unico con la documentazione richiesta dalla norma, una volta ultimati i lavori. In tal caso, fermo restando l'obbligo di presentare una certa documentazione prevista per legge, lo stesso presenta la dichiarazione del direttore dei lavori, di un professionista abilitato, con la quale viene attestata la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata di una specifica documentazione. Il comma 5ter stabilisce che le regioni a statuto ordinario, con legge, dovranno disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5bis e per eseguire controlli.

Al comma 2 vengono apportate modifiche all'art. 9 comma 5 della legge n. 122/1989 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393). Il comma 5 stabilisce che: "I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli". Viene stabilito che la disposizione qui sopra menzionata si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.

Al comma 3 viene stabilita una proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati dall'art. 15 del TU edilizia (DPR n. 380/2001): " Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori", ad esclusione delle ipotesi di diversa disciplina regionale.

Il comma 4 stabilisce che la disposizione del comma precedente si applica anche alle DIA e alle SCIA presentare entro lo stesso termine.

Il comma 5 stabilisce che dall'applicazione dei due precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 rappresenta una norma di chiusura stabilendo che le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore delle leggi di conversione del decreto in oggetto.

Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti

preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Al comma 1 viene apportata una modifica all'art. 13bis comma 5 del DL n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. La modifica consiste nell'abrogare la seguente disposizione: articolo 1 comma 1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto permane l'inciso che il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle PA di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Al comma 2 vengono apportate modifiche al codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163/2006). Nello specifico alla lettera a) viene menzionata la modifica dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) comma 3 che sostanzialmente stabilisce che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC, abrogando l'inciso con cui era stabilito che spettava all'affidatario l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.

Alla lettera b) viene apportata una modifica all'art. 118 (subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) comma 6 terzo periodo del codice dei contratti pubblici. Sempre nello stesso spirito della disposizioni precedente viene stabilito che è la stazione appaltante ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, esonerando l'affidatario e i subappaltatori dal dover trasmettere il DURC per il pagamento dei SAL, disposizione che infatti è stata abrogata.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui un'amministrazione ottenga un DURC che segnali un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. In questo caso viene data facoltà all'amministrazione di trattenere dal certificato di pagamento l'importo che corrisponde all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto è disposto dalle amministrazioni indicate dall'art. 3 comma 1 del DPR 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi inclusa la cassa edile, in caso di lavori.

Il comma 4 stabilisce che il DURC è acquisito d'ufficio, attraverso strumenti informatici, in alcune precise ipotesi indicate dalla norma, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il comma 5 indica la validità del DURC ovvero 180 giorni dalla data di emissione. Viene poi previsto che dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito dalle amministrazioni indicate dal DPR 207/2010 ogni 180 giorni e viene utilizzato per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale occorre l'acquisizione di un nuovo DURC.

Il comma 6 stabilisce che le amministrazioni acquisiscono d'ufficio il DURC, in corso di validità, relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 comma 8 del d.lgs n. 163/2006 relativa al subappalto.

Il comma 7 viene previsto che per la verifica amministrativo-contabile i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

Al comma 8 viene disciplinata una sanatoria in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC. In tale ipotesi gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o in caso di annullamento del documento precedentemente rilasciato, invitano il soggetto interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni specificando le motivazioni della irregolarità.

Art. 32

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

b) all'articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di

aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),

ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;

g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente

per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;

i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;

2) al secondo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

L'articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l'individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento. L'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la

sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL

La tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini giorno, intendendo per uomini giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori [(comma 1, lettere a) e b)].

Vi sono poi norme finalizzate a evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento, rispettivamente per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati [(comma 1, lettere c) e d)].

Si dispone, inoltre, che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – possa essere effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive. Le informazioni da trasmettere sono individuate con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-regioni [(comma 1, lettera e)].

Si introducono, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche – INAIL, ASL, ARPA – di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL, le ASL o l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le spese per l'effettuazione delle predette verifiche sono poste a carico del datore di lavoro [(comma 1, lettera f)].

Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri. In particolare, si dispone l'esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili (articolo 88 del predetto decreto). Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera) [(comma 1, lettere g) e h)].

Si dispone che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro [(comma 1, lettere i), l), m), n)].

Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all'articolo 131 dei contratti pubblici (comma 4).

Si prevedono, infine, misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, che riguardano, tra l'altro, la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. In particolare, viene abrogato l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 1124 del 1965, che dispone l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, ed è modificato l'articolo 56 del medesimo decreto, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL (**comma 6**).

In relazione all'articolo in esame, alla presente relazione sono allegate le tabelle relative agli oneri informativi introdotti o eliminati e alla stima dei corrispondenti costi amministrativi.

Art. 33

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

*La disposizione è volta a semplificare, ai fini della legge n. 91/2002, art. 4, comma 2, il procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. In particolare la norma consente all'interessato, in caso di inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione, di poter dimostrare attraverso ogni altra documentazione, il possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza. **Il comma 2**, inoltre, rimette, agli Ufficiali dello Stato Civile, l'obbligo di comunicare all'interessato, al compimento del 18° anno di età, la possibilità di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza. La disposizione è di carattere ordinamentale e non produce effetti negativi sulla finanza pubblica.*

Art. 35

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del

presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

L'articolo prevede l'individuazione di procedure semplificate che consentano l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, in maniera tale da tenere conto degli obblighi assolti da uno o più datori di lavoro nei confronti dello medesimo lavoratore nel corso dell'anno solare.

Art. 37 **(Zone a burocrazia zero)**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La disposizione prevede alcune modifiche alla disciplina relativa alle zone a burocrazia zero. In particolare prevede l'istituzione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità **(comma 2)** ed alla prevista attività di alla predisposizione di un piano nazionale delle zone a burocrazia zero e del relativo costante monitoraggio **(comma 5)**. Agli adempimenti derivanti dalla norma in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Difficoltoso coordinamento con norme precedenti sulle zone burocrazia zero e problematica interpretazione del comma 3, ove sembra si demandi ai "soggetti sperimentatori" qualcosa che provvedimenti precedenti avevano già disposto (specie dl 5/2012).

Art. 38
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo in oggetto prevede che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione dello stesso D.P.R., qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, siano esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato D.P.R., vale a dire dall'istanza di richiesta al Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 39
(Disposizioni in materia di beni culturali)

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

b) all'articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».

La disposizione modifica il codice dei beni culturali al fine di stabilire che sia il Ministero, e non la Soprintendenza, a determinare il canone dovuto dal richiedente e ad adottare il relativo provvedimento circa l'uso individuale di beni culturali (comma 1, lettera a), modificare il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e le procedure amministrative in materia di suo rilascio. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 41
(Disposizioni in materia ambientale)

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "esigenze meramente temporanee", sono aggiunte le seguenti "ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti."

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole "1, comma 2," sono aggiunte le seguenti "ed agli articoli 2," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358".

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati,

specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

Il comma 1 riguarda le Acque sotterranee emunte. Viene riformulato l'art. 243 del D. Lgs. 152/2006 sulla gestione delle acque sotterranee emunte (acque di falda estratte durante le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati) riducendo gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi. L'estrazione delle acque con conseguente scarico in un corpo idrico superficiale è ammesso solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso. In tal modo si dettano le condizioni al ricorrere delle quali le acque emunte non possono ricadere nella categoria dei rifiuti liquidi, consentendo quindi di utilizzare ai fini, evitando quindi il conseguente aggravio di procedure.

Il comma 2 riguarda le Terre e rocce da scavo

Rispetto all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, il comma 2 chiarisce i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure prescritte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, che reca disposizioni per le "grandi opere", che possono risultare eccessivamente gravose e sproporzionate per lavori di entità minore eseguiti in piccoli cantieri. La disposizione quindi circoscrive alle attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale l'applicazione di detto decreto ministeriale.

Il comma 3 riguarda le bonifiche (materiali da riporto)

Relativamente alle attività di bonifica il comma chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

Il comma 4 apporta modifiche al testo unico edilizia (campeggi, allestimento mobili di pernottamento)

Il comma 4 modifica le definizioni del Testo Unico in materia di edilizia chiarendo la portata di alcune norme applicate in relazione all'attività di collocazione di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti. In particolare, inserendo tali interventi nelle definizioni di cui al comma 3, lett. e.5), si precisa che la realizzazione di tali allestimenti mobili (bungalow) rientra fra gli interventi di nuova costruzione.

Il comma 5 ha per oggetto i chiarimenti sulle competenze del commissario emergenza rifiuti della provincia di Roma. E' volto ad accelerare le procedure e ad ampliare le competenze del Commissario dall'emergenza rifiuti nominato con decreto Ministero Ambiente (ex art. 1, comma 358 della legge n. 228/2012). cui al decreto del Ministro dell'ambiente, rifacendosi anche all'art. 2 dell' O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, oltre che all'art. 1, commi 1,2,3 e 4 della medesima Ordinanza.

i commi 6 e 7 riguardano l'emergenza rifiuti nella regione Campania (nomina commissari ad acta). Il comma interviene con nuove disposizioni rispetto all'emergenza

rifiuti Campania, in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di semplificare e accelerare l'attuazione degli interventi di adeguamento del . E' prevista da parte del Ministro dell'ambiente la nomina con propri decreti di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie, ponendo gli oneri a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'Ambiente

Art. 43
(Disposizioni in materia di trapianto)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91."

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1 dispone che i Comuni trasmettano (senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto disposto dal comma 2) al Sistema informativo trapianti (che opera nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale) i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi.

È da ricordare che, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008, le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazione di volontà (sulla donazione di organi e di tessuti) possono essere svolte anche dai Comuni, singoli od associati, previa convenzione con l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, con cui sono individuate le modalità organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attività; in base, inoltre, al decreto legge 194/2009, convertito dalla legge 25/2010, la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.

Art. 49
(Proroga e differimento termini in materia di spending review)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti : "31 dicembre 2013" e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2014";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2014".

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 è differito al 31

dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

L'articolo 49 del dl n. 69/2013 interviene disponendo la proroga, **al dicembre 2013**, del termine per la dismissione mediante privatizzazione delle società di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 dl 95/2012 s.m.i. ed il differimento, sempre a fine anno, della scadenza prevista all'articolo 9, comma 4, dello stesso dl 95/2012 s.m.i.

Il comma 1 della nuova norma, alla lettera a), allinea quindi al 31.12.2013, i precedenti termini per la liquidazione ovvero la cessione dell'intero pacchetto di quote pubbliche ai privati, con gara; quest'ultima era infatti prevista entro fine giugno 2013. La disposizione, conseguentemente, fa decorrere i 5 anni previsti per l'affidamento post-cessione della partecipazione pubblica, dal 1° luglio 2014 anziché dal 1° gennaio 2014.

La lettera b) del comma 1 prevede poi che, a partire dal 1° luglio 2014 (prima era 1° gennaio 2014), le società non cedute o sciolte entro i nuovi succitati termini non possono ricevere affidamenti diretti né di ulteriori servizi.

Il comma 2 invece **differisce al 31.12.2013**, il precedente esiguo termine previsto dall'articolo 9 comma 4 della Spending review, disposizione alquanto complessa e nebulosa che resta pervasa da forti criticità applicative. La disposizione in questione prevede, adesso dal 31.12.2013 (prima era aprile 2013), la soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica nonché la nullità degli atti successivi - al netto di alcuni specifici soggetti - per i quali Regioni, Province e Comuni non accorpino ovvero assicurino una riduzione di almeno il 20% dei relativi oneri finanziari.

La nuova previsione fa inoltre salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il succitato precedente termine iniziale.

Art. 52

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma."

2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive".

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.";

c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "duecento";

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.";

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.";

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,";

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.";

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.";

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.";

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede" sono sostituite dalle seguenti: "prezzo base del terzo incanto".

2. All'articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

L'articolo 52 recante "Disposizioni per la riscossione mediante ruolo" introduce una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Le novità che si ritiene opportuno segnalare riguardano in primo luogo una maggiore apertura nei confronti dei contribuenti per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare:

- la possibilità per i contribuenti che si trovino in una comprovata situazione di disagio economico dovuta alla crisi congiunturale che il Paese sta attraversando, di ottenere una rateazione più lunga per il pagamento di somme iscritte a ruolo. La rateazione è stata estesa fino a centoventi rate mensili (prima erano settantadue), ed i suoi benefici vengono ampliati anche al caso in cui il debitore non provvede al pagamento di massimo otto rate anche non consecutive. Fino all'entrata in vigore del decreto legge n.69, il massimo consentito delle rate non pagate era di due consecutive.
- La non pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di arti, mestieri e professioni, a tutte le società. Fino all'entrata in vigore del decreto legge in commento, della impignorabilità hanno beneficiato solo i professionisti e i lavoratori autonomi;

Viene poi disciplinata specificamente la materia dell'espropriazione immobiliare. Si segnala in proposito che l'elemento più significativo è costituito dall'impignorabilità dell'abitazione principale.

L'abitazione dove il contribuente risiede infatti, può essere ipotecata ma se è l'unico immobile posseduto non può essere espropriata. Il divieto di esproprio opera alla triplice condizione che non si tratti di immobile di lusso, ovvero di villa o castello, che il bene sia destinato a uso abitativo e che lo stesso sia l'unico immobile in proprietà del debitore. Nei casi in cui è ammessa l'espropriazione immobiliare (abitazioni non prima casa o di lusso o delle categorie catastali A/8 e A/9), il debito minimo a ruolo deve superare 120 mila euro (invece che 20mila euro previsto dalla norma precedente).

Viene infine dato impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, mediante anticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal "decreto Salva Italia n.201 del 2011", che ne determinava la scadenza al 31 dicembre 2013. Nello specifico al decreto è affidato il compito di determinare annualmente il rimborso da erogare agli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia Spa per i costi da essi sostenuti, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo stesso.

Art. 53

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013."

Con l'articolo 53 del decreto legge in esame, viene accolto integralmente l'emendamento Anci alla disposizione contenuta nel decreto legge n.35/2013, convertito nella legge n.64/2013.

La riformulazione dell'articolo 10 del citato dl 35, consente ai Comuni, fino al termine inderogabile del 31 dicembre 2013, di continuare ad avvalersi degli agenti della riscossione (aziende del Gruppo Equitalia), nonché degli altri soggetti eventualmente incaricati. Tale attività potrà esplicarsi con particolare riguardo alla riscossione coattiva delle entrate comunali di natura sia tributaria che patrimoniale, nelle more di un auspicato e organico riassetto del settore della riscossione, nel cui ambito potrà essere adeguatamente regolato il dispositivo di fuoriuscita del Gruppo Equitalia dalla riscossione delle entrate comunali.

Art. 54

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

L'integrazione introdotta dall'articolo in commento all'art. 5 comma 1, lett. c) del D.lgs n. 216 del 2010, in tema di fabbisogni standard non introduce alcuna sostanziale novità rispetto a quanto prospettato dall'art. 5 medesimo.

Si è trattato solo di colmare una lacuna normativa, evidenziata in sede tecnica, e rispetto alla quale il Ministero aveva precisato che, alla prima occasione utile, avrebbe provveduto a porre rimedio.

Infatti, i 60 giorni, entro cui gli enti locali avrebbero dovuto compilare i questionari, non avevano un preciso termine di decorrenza. L'art. 54 del d.l. 69 del 2013 introduce tale termine sancendo che la notizia della pubblicazione dei questionari sul sito viene data con decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I 60 giorni decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto direttoriale che annuncia la pubblicazione dei questionari.

Art. 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015";

b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015".

2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: "Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma."

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'art. 58 contiene disposizioni per le università, in particolare viene ampliata la facoltà assunzionale sia per le università che per gli enti ricerca rispetto a quanto previsto nel d.l. 112/2008. A copertura dei maggiori oneri derivanti vengono utilizzati i risparmi che si ipotizzano derivanti dalla razionalizzazione dei servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche, ovvero gli appalti per le pulizie delle scuole che, secondo le stime Miur, si potranno rinnovare ad un prezzo più basso tale da consentire i risparmi immaginati. Si tratta di 25 milioni di euro per il 2014 e 49,8 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Solo eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati potranno restare a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

Osservazioni: pur non essendo contrari all'ampliamento delle facoltà assunzionali delle università non siamo d'accordo sul fatto che i maggiori oneri che ne deriveranno siano sostenuti con risparmi conseguiti nell'istruzione!

Oltre alle possibili ripercussioni a livello assunzionale, che potrebbero verificarsi nei confronti del personale delle cooperative attualmente impiegato per tali servizi, non si condivide che i risparmi conseguiti siano destinati ad un settore diverso da quello dell'istruzione, che negli ultimi anni è stato tra i maggiormente colpiti da riduzioni, non solo di ordine economico, con pesanti ripercussioni sotto ogni aspetto.

Sarebbe stato un ottimo segnale, oltre che un opportuno contributo al sistema dell'istruzione, reinvestire i risparmi derivanti dalla razionalizzazione degli appalti per le pulizie, aumentando ad esempio i finanziamenti per le borse di studio per l'obbligo ed il completamento dell'obbligo, riservando una parte al finanziamento dei libri di testo della scuola primaria.

Si osserva infatti che l'art. 59 del decreto ha previsto il sostegno per il merito e per la mobilità regionale ma limitatamente agli studenti universitari. Prevedendo peraltro che agli effetti finanziari dell'anno 2014 in termini di fabbisogno ed indebitamento si provveda sempre con i risparmi derivanti dall'art.58 (razionalizzazione degli appalti pulizie nell'istruzione), confidando in una ulteriore parte di economie eccedenti quelle già destinate all'università.

La questione della custodia e della pulizia delle scuole italiane è una questione di rilievo, che può essere oggetto di ripensamento e probabilmente di proficua razionalizzazione, ma deve essere affrontata nel suo complesso rivedendo l'intero sistema, anche nel confronto con quello di altri paesi europei, ma evitando di portare avanti provvedimenti d'emergenza, spesso contraddittori tra di loro (es: l'esternalizzazione di questo servizio vuole essere promosso o ostacolata? In quali termini ed in quali dimensioni?)